Atto di concessione n. 2 del 21/07/2020

PSR 2014 –2020 Misura 19 - Sottomisura 19.2/7.5A
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
"Il Distretto Turistico-Rurale" del Piano di Azione Locale GAL Metropoli Est
Ambito Tematico "Turismo Sostenibile" - AZIONE PAL 1.2.1.1
Realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala di fruizione pubblica
Sottomisura di riferimento PSR Sicilia - M07.5.a "sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi"

BENEFICIARIO: COMUNE DI CIMINNA

GAL METROPOLI EST

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola

comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di Esecuzione 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

TENUTO CONTO che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03/12/2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014-2020;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima relativo al "Codice unico di progetto";

VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTO l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato", pubblicata in GU Serie Generale n.178 del 03-08-2015;

VISTO in particolare il comma 7 del sopracitato articolo 52 che prevede che la trasmissione delle informazioni al Registro e l'interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti;

VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 06/06/2016 Reg. 8 fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell'8/04/2016 - Parte Prima, con il quale sono state approvate le "Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014-2020;

VISTO il DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo;

VISTO il DDG n. 2834 del 03.10.2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stato approvato il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "METROPOLI EST" per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario;

VISTO il DDG n. 625 del 16.04.2019 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la versione 1.1 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "METROPOLI EST";

VISTE le Linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, con le quali è stato integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP);

VISTO il DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader" ha approvato le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata;

VISTO il DDG n. 3754 del 07.12.2019 che approva le modifiche alle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020;

VISTA altresì la Convenzione tra l'AdG del PSR Sicilia 2014/2020 ed il Gal Metropoli Est stipulata in data 06.03.2018;

VISTO il deliberato del Cda del 19.06.2017 che ha eletto Ciro Coniglio Presidente del Gal Metropoli Est;

VISTO il disposto dello Statuto del Gal Metropoli Est che attribuisce al Presidente la funzione di rappresentante legale;

VISTO il Regolamento interno del Gal Metropoli Est;

VISTO il bando, approvato con delibera del CdA n. 8 dell'01/08/2019 e debitamente pubblicato sia sul sito www.galmetropoliest.com in data 21/10/2019 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 08/09/2019, relativo all'azione del PAL che attiva l'azione PAL 1.2.1.1 de "Il Distretto Turistico-Rurale" del GAL Metropoli Est - sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 - Realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala di fruizione pubblica, ambito tematico "Turismo Sostenibile", sottomisura di riferimento PSR Sicilia - M07.5.a "sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi;

VISTO il D.D.G. n. 177 del 28/02/2019, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione per la sottomisura 7.5 del PSR 2014-2020;

VISTA la comunicazione dei termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno (11/11/2019-10/02/2020) debitamente pubblicata sia sul sito www.galmetropoliest.com in data 08/11/2019 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020;

VISTA la proroga dei termini finali di presentazione delle domande di sostegno (25/02/2020) approvato con delibera del CdA del 05/02/2020 e debitamente pubblicata sia sul sito www.galmetropoliest.com in data 07/02/2020 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 10/02/2020;

VISTA la comunicazione pubblicata sulla D.D.G. n. 2636 del 16/10/19 dell'Ass.to Reg.le dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Area 3 - Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale che modifica le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale - PSR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016" e di conseguenza l'art. 16.3 del bando nella parte che riguarda i termini (da 30 a 15) dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità, debitamente pubblicata sul sito www.galmetropoliest.com in data 11/11/19;

CONSIDERATO il deliberato del CdA del 05.02.2020 in merito alla composizione delle Commissioni per la verifica della ricevibilità della ammissibilità e la valutazione delle domande di sostegno pervenute a valere sul bando della sottomisura 7.5.a;

CONSIDERATO il contenuto della determina del presidente del GAL del 07/04/2020 con la quale si è proceduto a designare, su mandato del CdA, la commissione di valutazione come di seguito indicata: Dott. Salvatore Tosi, Direttore/Responsabile di Piano Gal Metropoli Est, con funzioni di presidente; l'Ing. Eugenia Iannello, Animatore Gal Metropoli Est, con funzioni di istruttore; il dott. Michele Balistreri, Animatore Gal Metropoli Est – con funzioni di componente, onde avviare le successive fasi endoprocedimentali relative all'istruttoria delle domande di sostegno pervenute per la verifica della ricevibilità, della ammissibilità e la valutazione delle domande di sostegno pervenute a valere sul bando della sottomisura 7.5.a;

CONSIDERATO l'elenco delle domande di sostegno debitamente presentate sul SIAN entro il termine ultimo del 25/02/2020, così come prorogato con delibera del CdA del 05/02/2020;

CONSIDERATO che in data 05/06/2020 il CdA del Gal Metropoli Est ha deliberato l'approvazione degli elenchi provvisori delle istanze ricevibili/non ricevibili/ammissibili/non ammissibili e la conseguente pubblicazione degli stessi sia sul sito www.metropoliest.com sia sul sito del PSR Sicilia 2014-2020;

CONSIDERATO che in data 29/06/2020 il CdA del Gal Metropoli Est ha deliberato l'approvazione degli elenchi definitivi delle istanze ricevibili/non ricevibili/ammissibili/non ammissibili e la conseguente pubblicazione degli stessi sia sul sito www.metropoliest.com sia sul sito del PSR Sicilia 2014-2020;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'attività istruttoria effettuata sulla ricevibilità, sull'ammissibilità e sull'assegnazione dei punteggi; anche in considerazione del soccorso istruttorio Prot. n. 313 del 18/05/2020 e relativo riscontro (delibera integrativa) acquisita al ns. protocollo 334 del 28/05/2020;

RITENUTO che per le sopraesposte considerazioni l'iniziativa predetta è meritevole di essere sostenuta ai sensi della sottomisura 7.5.a del PSR Sicilia 2014-2020 con un aiuto di € € 193.533,85 euro, comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50%, nonché della quota statale nella misura del 27,65% e della quota regionale nella misura del 11,85%;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun regime di aiuti è identificato nel Registro Nazionale Aiuti da uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» e che al regime di aiuto previsto dalla sottomisura 7.5 è stato attribuito il codice RNA-CAR: 11938.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro Nazionale Aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA – COR» che, tuttavia, nel caso della azione PAL 1.2.1.1 del Gal Metropoli Est non è applicabile;

CONSIDERATO il Patto d'integrità stipulato tra il Gal Metropoli Est, nella persona del Responsabile di Piano Sig. Salvatore Tosi e il comune di Ciminna nella figura del rappresentante legale, Sig. Vito Filippo Barone;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termini delle vigenti disposizioni

Tutto ciò quanto sopra visto, tenuto conto, considerato ed atteso

DECRETA

Art.1
(Approvazione progetto)

E' approvato, ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla sottomisura 7.5 del PSR Sicilia 2014-2020, il progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. **04250031731** concernente le opere e gli acquisti ritenuti ammissibili conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa complessiva comprensiva di IVA di €.193.533,85 ivi comprese le spese generali, così suddivise per tipologia d'intervento:

VOCI DI SPESA	Spesa imponibile IVA esclusa	Spesa imponibile di cui in economia	Importo IVA	Spesa con IVA	Contributo richiesto	Contributo ammesso
Costruzione, acquisizione, incluso il leasing o miglioramento di beni immobili	€ 135.387,77	€ 0,00	€ 29.785,31	€ 165.173,08	€ 165.173,08	€ 165.173,08
Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 1.540,00	€ 8.540,00	€ 8.540,00	€ 8.540,00
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità)	€ 16.246,53	€ 0,00	€ 3.574,24	€ 19.820,77	€ 19.820,77	€ 19.820,77
TOTALE	€ 158.634,30	€ 0,00	€ 34.899,55	€ 193.533,85	€ 193.533,85	€ 193.533,85

Al progetto approvato è stato attribuito il seguente CUP: C29B19000620006.

Art.2
(Concessione sostegno)

Il richiedente "Comune di CIMINNA", CUAA 00625020821, di seguito indicato anche come "beneficiario", con sede legale in Via Dottor Graziano Vito 1, in Ciminna (PA) CAP 90023 è ammesso ad usufruire di un contributo in conto capitale di €.193.533,85, corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile, distinta per intervento così come approvato nel precedente articolo.

Il contributo di cui sopra è comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50% pari ad euro 117.087,98 nonché della quota statale nella misura del 27,65% pari ad euro 53.512,11 e della quota regionale nella misura dell'11,85% pari ad euro 22.533,85. Quest'ultima graverà sul capitolo di spesa 543910 del bilancio regionale.

Art.3
(Termine esecuzione attività e proroghe)

Il termine ultimo di esecuzione delle attività è fissato in 24 mesi dalla data di notifica del presente decreto.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo.

La concessione di eventuali proroghe è disciplinata dal DDG n.2163 del 30/03/16 e successiva modifica (DDG n. 2716 del 23/10/19), cui si fa espresso riferimento, così come emendato dal D.D.G. n. 566 del 27/03/20, che modifica il punto 5.8 "Proroghe" delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale – PSR Sicilia 2014/2020.

Art. 4
(Domande di pagamento)

Le domande di pagamento dovranno essere presentate e rilasciate informaticamente attraverso il portale SIAN (www.sian.it), tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale, oppure tramite un professionista cui il beneficiario abbia dato delega alla presentazione della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento informatiche, così come restituite dal sistema, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia di cui una in originale, secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale" e dal bando del Gal Metropoli Est.

Art. 5
(Anticipazione sostegno)

La presentazione della domanda di anticipazione potrà avvenire con le modalità previste nel D.D.G. n. 678 del 06/04/20.

In base agli artt. 45 e 63 del Reg.(UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno pubblico per l'investimento. E' data facoltà di richiedere un'anticipazione sul contributo e l'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% dell'aiuto pubblico.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

Nel caso di Enti locali o Pubblici dovrà essere prodotta una dichiarazione di impegno.

A tal fine il beneficiario dovrà presentare apposita domanda di pagamento secondo le procedure previste da AGEA.

In applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Reg. n. 1305/2013 l'Organismo Pagatore (AGEA), sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti al sostegno pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato.

Ove si debba recuperare in parte o integralmente l'anticipo, si procederà a recuperare anche i relativi interessi.

Art. 6
(Stato di avanzamento lavori)

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di acconti, di importo congruo rispetto al progetto approvato, il cui importo, sommato all'eventuale anticipazione erogata, non può complessivamente superare il 90% del contributo concesso.

L'erogazione del contributo potrà avvenire con numero di acconti, modalità e possibilità di ricorso a fatture quietanzate, secondo quanto previsto nel D.D.G. n. 678 del 06/04/20.
La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà essere corredata dalla documentazione prevista al punto 3.3 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale", nonché dalla documentazione prevista al paragrafo 20.2 del bando del Gal Metropoli Est.
L'erogazione dell'acconto per stato di avanzamento avverrà in funzione della completezza delle azioni rendicontate stabilite dal bando.

Art. 7
(Saldo)

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. Tutte le fatture emesse devono riportare la dicitura *"Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014-2020 – PAL Gal Metropoli Est - Misura 19 – sottomisura 19.2.- azione 1.2.1.1"* mentre nel caso di fatturazione elettronica, tale dicitura dovrà essere inserita elettronicamente all'atto dell'emissione e/o nel campo casuale nonché la data di pubblicazione del bando (09/11/19), CUP (Codice Unico progetto) C29B19000620006. Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la documentazione prevista al punto 3.4 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale", nonché dalla documentazione prevista al paragrafo 20.3 del bando del Gal Metropoli Est, Azione 1.2.1.1.
La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata e rilasciata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini indicati all'art. 3 per la realizzazione delle attività (salvo specifiche diverse disposizioni previste nelle disposizioni attuative delle singole misure).
Le relative domande di pagamento dovranno essere imputate informaticamente a: GAL METROPOLI EST. La stampa definitiva di ciascuna domanda di pagamento rilasciata informaticamente sul portale SIAN e debitamente firmata dal legale rappresentante, deve essere presentata, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, presso la sede del GAL Metropoli Est Strada Vicinale Montagnola – Serradifalco 90011 - Bagheria (PA). Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014/20 – Domanda di pagamento a valere sulla Sottomisura 19.2 – Azione 1.2.1.1. - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala Ambito 1 "Turismo Sostenibile" del PAL GAL Metropoli Est e gli estremi del soggetto richiedente.
Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.
In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata dovrà essere garantita la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Art. 8
(Impegni, obblighi e prescrizioni generali)

Il Beneficiario è tenuto ad osservare i seguenti impegni e obblighi:
- assenza di doppio finanziamento;
- mantenere i requisiti e le condizioni oggettive, che hanno determinato l'attribuzione del punteggio utile, sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la revoca del finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore;

- non apportare modifiche sostanziali all'investimento realizzato;
- i lavori e le opere realizzate con l'iniziativa progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere funzionali e funzionanti allo scopo per i quali sono stati finanziati per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, pena la revoca del finanziamento;
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- realizzare gli investimenti nei tempi indicati fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- utilizzare beni acquisiti esclusivamente per le finalità previste dalla sottomisura;
- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica nel rispetto della normativa e delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma;
- aprire e mantenere un sottoconto bancario dedicato ai movimenti finanziari dell'azione 1.2.1.1 del PAL GAL Metropoli Est, intestato al beneficiario;
- tutti gli interventi sono soggetti a non alienabilità e vincolo di destinazione di 5 anni, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- comunicare agli Uffici competenti del GAL e dell'Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento nel periodo dell'impegno;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da parte dei soggetti incaricati al controllo.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra, regolato fra l'altro dalle griglie delle sanzioni specifiche della sottomisura 7.5, approvate con D.D.G. n. 177 del 28/02/2019 e consultabili sul sito www.psrsicilia.it, comporta l'avvio del procedimento per la pronunzia della decadenza totale o parziale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme già erogate, oltre ad eventuali danni.

Art.9
(Ammissibilità delle spese)

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 6 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali", nonché, dal paragrafo 8 del bando del Gal Metropoli Est, Azione 1.2.1.1.

Art. 10
(Varianti)

Le eventuali variazioni al progetto approvato dovranno essere autorizzate dal Gal Metropoli Est, previa presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, pena la revoca del finanziamento, così come previsto dal paragrafo 5.7 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali – parte generale" e dal punto 18 del bando del Gal Metropoli Est, Azione 1.2.1.1.
La variante non può comportare l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento, pertanto eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico della ditta.
La variante non può superare il 30% dell'importo di progetto e pertanto non può comportare una riduzione dell'importo ammissibile a finanziamento superiore al 30% dell'importo di progetto.

Art. 11
(Controlli)

Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli di cui agli artt. 48, 49 e 52 del Reg. 809/2014, come modificato dal Regolamento 2017/1242 del 10 luglio 2017, in particolare verranno effettuati controlli amministrativi, in loco ed ex post.
I controlli amministrativi riguarderanno:
- la veridicità della spesa oggetto di domanda;

- la conformità degli investimenti realizzati con quelli previsti dall'iniziativa approvata;
- la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

Per le domande di pagamento di anticipo verrà verificata la veridicità della specifica dichiarazione di impegno.

Per le domande di pagamento di stato d'avanzamento verrà effettuata la verifica della documentazione fiscale presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività; l'Amministrazione regionale si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Per le domande di pagamento di saldo finale i controlli riguarderanno:

- la verifica della documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo;
- l'effettuazione di una visita in situ per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività o dei lavori per i quali si richiede il saldo;
- l'acquisizione della documentazione tecnica necessaria.

I controlli in loco verranno effettuati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. 809/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1242 del 10 luglio 2017, su un campione di domande selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I controlli ex post, che verranno eseguiti dopo il pagamento finale su un campione selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA), sono volti a verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale e/o nelle disposizioni attuative.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare inoltre controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dal beneficiario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12
(Riduzioni, decadenza e esclusioni)

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n 809/2014, se nel corso dei controlli verranno rilevate difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare il mancato rispetto degli impegni, si applicheranno le riduzioni e/o esclusioni previste dal D.M. 17 gennaio 2019 n.497 "Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalle griglie delle sanzioni specifiche della sottomisura 7.5, approvate con D.D.G. n. 177 del 28/02/2019, consultabili sul sito www.psrsicilia.it.

Inoltre, ai sensi del D.M. 17 gennaio 2019, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 13
(Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.

Art. 14
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente decreto.

Art. 15
(Pubblicazione)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/2014 n 21 così come modificato dall'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.
Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Il presente provvedimento non é soggetto a registrazione.

Bagheria, 21 luglio 2020

Il Presidente del Gal
Ciro Coniglio

Per Notifica
Il Sindaco di Ciminna
Vito Filippo Barone
Bagheria, 21 luglio 2020